

LA I COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE

Vista la proposta di legge n. 128/22: "Organizzazione del Servizio sanitario regionale". Parere ex articolo 91 del R.I;

Udito il relatore Marinelli;

Preso atto delle risultanze della discussione generale;

Visti l'articolo 91 e l'articolo 93 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole condizionatamente alle seguenti modifiche:

- al comma 4 dell'articolo 46 l'importo 1.342.748.664,01 è sostituito dall'importo 1.117.370.995,01; l'importo 2.869.541.045,12 è sostituito dall'importo 2.869.279.045,12;
- al comma 5 dell'articolo 46 l'importo 1.247.782.537,64 è sostituito dall'importo 1.022.404.868,64; l'importo di euro 2.742.059.288,79 è sostituito dall'importo 2.741.797.288,79.

Il Presidente

F.to Renzo Marinelli

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 2, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007**

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Vista la proposta di legge n. 128/2022, concernente: «Organizzazione del servizio sanitario regionale», trasmessa con nota assunta al protocollo n.246 del 27 luglio 2022;

Vista la dichiarazione d'urgenza assunta al protocollo 223 del 12 luglio 2022;

Condivisa la proposta di parere formulata dal relatore e sottoposta all'approvazione del Consiglio;

Visto l'articolo 11, comma 2, lettera c), della l.r. 4/2007;

Visti gli articoli 16, 18 e 21 del Regolamento interno del Consiglio delle autonomie locali;

DELIBERA

1. di esprimere parere favorevole condizionatamente all'introduzione delle seguenti modifiche:
 - a. al comma 2 dell'articolo 9 (Conferenza dei sindaci) sono soppresse le seguenti parole: "La Conferenza dei sindaci svolge le sue funzioni tramite l'organismo di rappresentanza, composto da quattro membri e dal presidente della Conferenza stessa." E dopo le parole: "a maggioranza" sono inserite le parole: "su mandato dei sindaci.";
 - b. dopo il numero 3 della lettera b) del comma 4 dell'articolo 9 (Conferenza dei sindaci) aggiungere il seguente:

"3 bis) sul piano socio-sanitario e sull'integrazione socio-sanitaria";
 - c. al comma 8 dell'articolo 48 dopo le parole: "in modo da favorirne la coincidenza con gli ambiti dei distretti sanitari" sono aggiunte le seguenti: "La Giunta mantiene gli Ambiti territoriali sociali esistenti, con possibilità di modifica solo al fine di assicurare la coincidenza a livello provinciale.";
2. di approvare e presentare all'Assemblea legislativa regionale le seguenti osservazioni:

si ritiene opportuno:

 - integrare il comma 1 dell'articolo 1 facendo riferimento, oltre ai principi fissati dalla Costituzione, dallo Statuto Regionale e dalle leggi dello Stato, anche agli afferenti atti approvati dalla Unione Europea nell'ambito del proprio ordinamento;
 - realizzare un sistema informativo avanzato e unico per tutta la Regione in modo che, soprattutto per le prestazioni diagnostiche, le varie AST possano interagire per il superamento di determinate criticità dovute a carenze o emergenze epidemiologiche;
 - che possa essere istituito un fascicolo sanitario elettronico;

- prevedere all'articolo 4 che la Regione adotti, entro i termini previsti, il provvedimento generale di programmazione dell'assistenza territoriale ai sensi del DM del Ministero della salute del 23 maggio 2022, n. 77;
- considerare all'articolo 5 che i comuni e gli ambiti territoriali sociali possono stipulare apposite convenzioni con gli enti del servizio sanitario regionale per assicurare forme di assistenza sanitaria a integrazione dei livelli di assistenza, e i relativi costi siano equamente suddivisi a seconda dell'appartenenza del servizio al settore sociale o al socio-sanitario;
- al comma 1 dell'articolo 7 promuovere e favorire lo sviluppo delle attività innovative e di ricerca, anche tramite l'Agenzia Sanitaria Regionale (ARS);
- all'articolo 8 e all'articolo 9 venga previsto un ampliamento a 40 giorni del limite di 20 giorni entro cui esprimere i pareri della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale, della Conferenza dei sindaci e del Comitato dei sindaci di distretto (in analogia al termine previsto per il controllo atti da parte della Regione);
- al comma 4 dell'articolo 24 che l'atto aziendale e le sue eventuali modificazioni siano adottati dal direttore generale, sulla base degli indirizzi e dei criteri determinati dalla Giunta regionale, sentita oltre che la competente Commissione assembleare anche la Conferenza dei sindaci;
- che alla lettera c) del comma 5 dell'articolo 42 gli uffici direttivi e amministrativi della nuova AST, con la relativa dotazione di risorse umane, siano equamente distribuiti nei due Comuni capoluogo di provincia, Pesaro e Urbino, per garantire una gestione equilibrata tra le strutture della costa e delle aree interne;
- che all'articolo 45 il finanziamento del servizio sanitario regionale sia ripartito tra le diverse Aziende sanitarie territoriali in base a criteri stabiliti dal Consiglio - Assemblea legislativa regionale, acquisito il parere delle Conferenze dei sindaci tenendo conto della popolazione e del territorio;
- che le azioni di efficientamento e le risorse, ai fini dell'invarianza finanziaria, NON dovranno riguardare la riduzione dei servizi sanitari e LEA;

si auspica che:

- il mantenimento, in riferimento all'Azienda ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord", della stessa offerta di servizi sanitari con le risorse, anche professionali, già assegnate;
- riguardo la lettera a) del comma 7 dell'articolo 23 i criteri a cui devono attenersi le AST, prevedano coordinamento tra attività sanitarie e attività sociali, di competenza del Comune;
- al comma 3 dell'articolo 14 si introduca il principio di uniformare nella Regione Marche l'offerta dei servizi socio-sanitari, definendo le regole relative al convenzionamento e all'entità dei posti letto dei servizi territoriali, con particolare attenzione ai territori caratterizzati da un elevato indice di vecchiaia e riguardo allo sviluppo delle reti dell'assistenza socio-sanitaria integrata, definendo congrui ristori ai soggetti privati e alle amministrazioni pubbliche che gestiscono i servizi di Residenza Protetta e R3D;
- integrare l'articolo 11 con le parole: "attraverso la conoscenza di dati e informazioni tempestivamente messi a disposizione", e prevedere che i Sindaci o i loro delegati potranno essere accompagnati da legali o esperti di libera scelta.

Il Presidente

F.to Alessandro Gentilucci

PARERE ESPRESSO
DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008

IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Vista la proposta di legge n. 128/2022, ad iniziativa della Giunta regionale concernente: «Organizzazione del servizio sanitario regionale», nel testo approvato dalla IV Commissione, trasmessa con nota assunta al protocollo n. 127 del 26 luglio 2022;

Vista la dichiarazione d'urgenza assunta al protocollo 117 del 12 luglio 2022;

Udito il relatore Gianfranco Alleruzzo nella seduta n. 15 del 29 luglio 2022;

Condivisa la proposta di parere formulata dal relatore e sottoposta all'approvazione del Consiglio;

Preso atto delle motivazioni illustrate dal relatore e riportate nell'Allegato A;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 2), della legge regionale 26 giugno 2008, n. 15;

Visti gli articoli 14, 15 e 16 del Regolamento interno del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro;

DELIBERA

3. di esprimere parere favorevole condizionatamente all'introduzione delle seguenti modifiche:
- alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 2 (Oggetto e finalità) sono soppresse le seguenti parole: “anche con la collaborazione di soggetti pubblici e privati”;
 - alla fine della lettera n) del comma 4 dell'articolo 2 (Oggetto e finalità) sono aggiunte le parole: “, nel rispetto della dignità umana e in accordo con le scelte individuali, anche in accordo con la sentenza della Corte costituzionale n. 242 del 2019 e dell'eventuale norma statale in materia”;
 - alla lettera s) del comma 4 dell'articolo 2 (Oggetto e finalità) dopo le parole: “rendendo disponibili” sono inserite le seguenti: “a chiunque interessato,”;
 - alla lettera v) del comma 4 dell'articolo 2 (Oggetto e finalità) dopo le parole: “delle organizzazioni sindacali” sono inserite le seguenti: “maggiormente rappresentative”, dopo le parole: “dell'ambito sanitario” sono inserite le seguenti: “, delle rappresentanze del terzo settore”, dopo le parole: “per contribuire” sono inserite le seguenti: all'impostazione” e dopo le parole “Piano socio-sanitario regionale” sono inserite le seguenti: “e degli altri strumenti di programmazione e monitoraggio, regionali e locali”;
 - dopo la lettera cc) del comma 4 dell'articolo 2 (Oggetto e finalità) è aggiunta la seguente: “cc bis) la valorizzazione delle strutture residenziali e semi residenziali sanitarie e socio-sanitarie accreditate.”;

- al comma 7 dell'articolo 6 (Rapporti con le università e l'Inrca) le parole: "possono partecipare" sono sostituite dalle parole: "partecipano a richiesta";
- alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 12 (Partecipazione) dopo le parole: "con particolare riferimento" sono inserite le seguenti: "a quelle sindacali maggiormente rappresentative, alle Associazioni dei Consumatori, alle organizzazioni datoriali";
- al comma 3 dell'articolo 12 (Partecipazione) dopo le parole: "l'elenco delle formazioni sociali" sono inserite le seguenti: ", del terzo settore e delle organizzazioni datoriali";
- alla fine del comma 5 dell'articolo 12 (Partecipazione) sono aggiunte le parole: ", per tradurre su base locale quanto previsto dal comma 2, lettera a) del presente articolo";
- al comma 1 dell'articolo 13 (Strumenti di programmazione e monitoraggio) dopo le parole: "con le intese e gli strumenti della programmazione nazionale," sono inserite le seguenti: "anche tenendo conto del DM 70/2015 e del DM 77/2022,";
- dopo la lettera c) del comma 3 dell'articolo 13 (Strumenti di programmazione e monitoraggio) è aggiunta la seguente:
"c bis) il piano di fabbisogno delle prestazioni residenziali e semi residenziali sanitarie e socio-sanitarie.";
- alla fine della lettera c) del comma 2 dell'articolo 20 (Funzioni della Giunta regionale) sono aggiunte le parole: ", garantendo un finanziamento pro-capite per popolazione pesata omogeneo";
- alla fine della lettera a) del comma 4 dell'articolo 20 (Funzioni della Giunta regionale) sono aggiunte le parole: "ed il fabbisogno delle prestazioni residenziali e semiresidenziali sanitarie e socio sanitarie e il sistema tariffario ad esso connesso.";
- alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 20 (Funzioni della Giunta regionale) sono soppresse le seguenti parole: "da svolgere in forma aggregata";
- alla fine del comma 5 dell'articolo 20 (Funzioni della Giunta regionale) sono aggiunte le parole: "Gli atti di definizione del fabbisogno del personale, dei singoli Enti, sono preceduti da un confronto della Giunta con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sull'assetto dei servizi previsti e sul conseguente budget assegnato ai vari Enti del SSR.";
- al comma 3 dell'articolo 23 (Aziende sanitarie territoriali) dopo le parole: "l'equo accesso ai servizi e alle funzioni di tipo sanitario, sociale" sono inserite le seguenti: "(in accordo con gli Ambiti Territoriali Sociali)";
- alla fine del comma 6 dell'articolo 24 (Atto di organizzazione degli enti) sono aggiunte le parole: "ed in particolare dal DM 70/2015, DM 77/2022.";
- al comma 1 dell'articolo 30 (Consiglio dei sanitari) dopo le parole: "nei confronti del direttore generale" sono inserite le seguenti: ", che ne cura la sua istituzione indicando le elezioni dei componenti entro due mesi dalla sua nomina.";
- alla fine del comma 1 dell'articolo 31 (Distretti) sono aggiunte le parole: "e di cui al punto 4, Allegato n. 1 del Decreto 23 maggio 2022 n. 77.";
- alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 31 (Distretti) dopo le parole: "assicura la gestione integrata, sanitaria e sociale", sono inserite le seguenti: "(in accordo con gli Ambiti Territoriali Sociali),";
- al comma 12 dell'articolo 33 (Dipartimenti) dopo le parole "I dipartimenti per le dipendenze patologiche garantiscono" sono inserite le seguenti "al loro interno, attraverso i comitati di dipartimento,";
- al comma 1 dell'articolo 37 (Presidio ospedaliero) dopo le parole: "di quelli facenti parte dell'Azienda ospedaliero-universitaria" sono inserite le seguenti: "e dell'INRCA.";

- al comma 1 dell'articolo 41 (Controllo di qualità) dopo le parole: “nei confronti della popolazione, effettua” sono inserite le seguenti: “con il coinvolgimento delle Associazioni dei Consumatori,”, e alla fine sono aggiunte: “e dell'articolo 2 c. 461 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.”;
 - alla fine del comma 7 dell'articolo 42 (Soppressione dell'ASUR, costituzione delle AST e incorporazione dell'Azienda ospedaliera Ospedali riuniti Marche Nord) sono aggiunte le parole: “, attraverso la definizione di specifici Protocolli, previo confronto con le organizzazioni sindacali che hanno sottoscritto il contratto collettivo nazionale di lavoro.”;
 - alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 43 (Attribuzione di funzioni all'Agenzia regionale sanitaria) è soppressa la seguente parola: “aggregate”;
 - dopo la lettera o) del comma 1 dell'articolo 43 (Attribuzione di funzioni all'Agenzia regionale sanitaria) è aggiunta la seguente:
“o bis) promozione di sistemi di gestione del rischio clinico, finalizzati anche alla autoassicurazione della RC sanitaria nelle Aziende e individuazione di polizze assicurative per gli eventi catastrofali.”;
 - al comma 9 dell'articolo 47 (Disposizioni transitorie) sono soppresse le seguenti parole: “e tenuto conto della soppressione dell'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) e dell'incorporazione dell'Azienda ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord” nell'Azienda sanitaria territoriale di Pesaro-Urbino” e dopo le parole: “tecniche e professionali non sanitarie preposte all'esercizio delle funzioni aziendali”, sono inserite le seguenti: “che derivano dalla soppressione dell'ASUR centrale e dall'incorporazione dell'Azienda ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord” nell'AST di Pesaro-Urbino, salvaguardando i livelli delle attività antecedenti al riassetto.”;
 - al comma 8 dell'articolo 48 (Norme finali) togliere la parola “favorirne” e ripristinare la parola “assicurarne”;
4. di approvare e presentare all'Assemblea legislativa regionale la seguente osservazione:
- si ritiene opportuno, in riferimento all'articolo 13 (Strumenti di programmazione e monitoraggio), per presidiare i livelli di coerenza e coordinamento tra atti di progettazione così complessi, proporre di recuperare un sistema di confronto preventivo con le forze sociali, sindacali e rappresentative degli interessi dei cittadini, lavoratori e pensionati sui contenuti di questi atti e rafforzare le attribuzioni al Comitato di Coordinamento di cui all'articolo 21;
 - considerare, alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 20 (Funzioni della Giunta regionale), l'allineamento anche con i Centri per l'Impegno come previsto con disposizioni nazionali. Questo richiede di superare le incongruenze tra quanto previsto dall'articolo 47, commi 7 e 8 (definizioni dei Distretti entro il 30 giugno 2023) e dall' articolo 48, commi 8 e 9 (mantenimento degli ATS fino al 31 dicembre 2023);
 - sarebbe auspicabile che all'articolo 29 (Direttore amministrativo, direttore sanitario e direttore socio-sanitario), la previsione del Direttore socio sanitario eviti problematiche di sovrapposizione con il Direttore di Distretto, prevedendo inoltre, per entrambe le figure dirigenziali, la necessità di requisiti curriculari di accesso;
 - si ritiene che l'articolo 33 (Dipartimenti) potrebbe ingenerare incertezza nella definizione dei Dipartimenti, in quanto verrebbero considerati allo stesso tempo, e articolazione delle AST, e modelli ordinari di gestione di tutte le attività degli Enti del SSR;
 - si specifica che, in riferimento all'articolo 36 (Servizio professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione, tecnico-sanitarie e della professione sanitaria ostetrica e servizio sociale professionale), sarebbe opportuno prevedere quattro distinte aree

di riferimento delle professioni sanitarie. Nello specifico: area tecnica, area riabilitativa, area prevenzione e area infermieristico/ostetricia;

- in riferimento all'articolo 43 (Attribuzione di funzioni all'Agenzia regionale sanitaria) si propone che l'Agenzia regionale sanitaria (ARS) vada definita come un organismo del Servizio Sanitario Regionale (SSR), con una propria autonomia e terzietà, e si configuri come organo tecnico scientifico dello stesso (SSR);
- si ritiene che all'articolo 45 (Finanziamento), il fondo di riequilibrio delle risultanze economiche degli Enti del Servizio Sanitario Regionale con un potenziale di dotazione fino all'8% dello stanziamento complessivo, risulti eccessivo, e, tantomeno, il suo funzionamento appare chiaro;
- si segnala all'articolo 47 (Disposizioni transitorie), la necessità di affrontare e di risolvere in tempi brevi, la questione del riequilibrio dei fondi contrattuali delle Aziende sanitarie ospedaliere.

Il Presidente

F.to Gianfranco Alleruzzo

Allegato A

RELAZIONE

La discussione in seno al Consiglio regionale dell'economia e del lavoro sulla proposta di legge n. 128/22 "Organizzazione del servizio sanitario regionale" avrebbe richiesto che questa legge strategica per la sanità marchigiana fosse accompagnata da studi sulla situazione della sanità regionale che evidenziassero con dati ed analisi le carenze, le inefficienze e le sovrapposizioni che avrebbero consentito una valutazione complessiva e puntuale delle ragioni delle scelte operate con questa importante riforma.

Riteniamo, inoltre, che alla riforma del contenitore (l'organizzazione della sanità) sarebbe stato utile affiancare l'aggiornamento del contenuto (il piano sociosanitario regionale): questo avrebbe aggiunto informazioni importanti per valutare la trasformazione prevista per il sistema sanitario regionale.

Vogliamo inoltre evidenziare che l'eterogeneità delle future cinque AST (in termini demografici e di bacini di utenza) potrebbe determinare squilibri nell'assetto dei servizi.

Infine, ci preme sottolineare come nella proposta siano assenti alcuni riferimenti di legge quali i decreti ministeriali n. 70 del 2015 e n. 77 del 2022, che riteniamo essenziali per la coerenza delle norme regionali con le prescrizioni nazionali.

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA (ART. 8 DELLA L.R. 31/2001)**Schema sinottico di relazione tecnica****Articolo 1****(Principi)**

Parte descrittiva: L'articolo stabilisce i principi dell'azione della Regione e del SSR.

La disposizione ha natura ordinamentale.

Articolo 2**(Oggetto e finalità)**

Parte descrittiva: L'articolo disciplina l'organizzazione del SSR al fine di garantire i LEA, individua il SSR e ne definisce le finalità delle azioni.

La disposizione ha natura ordinamentale.

Articolo 3**(Assetto istituzionale)**

Parte descrittiva: Nell'articolo vengono individuate le istituzioni che provvedono all'attuazione della legge.

La disposizione ha natura ordinamentale. L'assetto istituzionale è già disciplinato dalla legislazione vigente (LR 13/2003).

Articolo 4**(Funzioni della Regione)**

Parte descrittiva: L'articolo definisce le funzioni attribuite alla Regione.

La disposizione ha natura ordinamentale.

Articolo 5**(Funzioni dei Comuni)**

Parte descrittiva: L'articolo definisce le funzioni attribuite ai comuni.

La disposizione ha natura ordinamentale.

Articolo 6**(Rapporti con le Università e l'INRCA)**

Parte descrittiva: L'articolo indica le finalità della Regione di promuovere e valorizzare le attività di ricerca e formazione.

I commi 3 e 8 hanno invarianza finanziaria: i protocolli previsti dai commi 3 e 8 sono già attivati ai sensi delle disposizioni vigenti. Per quanto concerne i protocolli con l'INRCA, questi rientrano nello specifico finanziamento destinato alla copertura dei costi dell'istituto a carico dei capitoli sotto evidenziati (2130110661, 2130110793 e 2013011864). Per quanto concerne i protocolli con l'Università politecnica delle Marche, questi sono già attivati e rientrano nello specifico finanziamento destinato alla copertura delle spese per i corsi di formazione a carico dei capitoli sotto riportati (2130110668, 2130110799 e 2130110893). Questa disposizione non prevede modifiche rispetto all'attuale impianto normativo. Di seguito il dettaglio dei capitoli del bilancio vigente i cui stanziamenti includono anche la copertura dei costi derivanti dai Protocolli.

Gli altri commi hanno natura ordinamentale.

Missione/ Programma/ Titolo	Capitolo	Denominazione	Stanziamen- to disponibile anno 2022	Stanziamen- to disponibile anno 2023	Stanziamen- to disponibile anno 2024	Nota
Missione 13 /Programma 01 / Titolo 1	2130110668	SPESE PER IL FINANZIAMENTO DEI CORSI PROFESSIONALI UNIVERSITARI, DEI CORSI DI SPECIALIZZAZIONE E ALTRI CONTRIBUTI - ANNO 2022	2.734.000,00			Stanziamen- to già iscritto per la medesima finalità nel bilancio vigente disponibile alla data di presentazione della PDL (comprensivo anche del costo del protocollo)
Missione 13 /Programma 01 / Titolo 1	2130110661	FONDO DI RIEQUILIBRIO ALL'INRCA AI SENSI DELL'ART. 26 L.R. 13/03 - ANNO 2022	26.000.000,00			Stanziamen- to già iscritto per la medesima finalità nel bilancio vigente disponibile alla data di presentazione della PDL (comprensivo anche del costo del protocollo)
Missione 13 /Programma 01 / Titolo 1	2130110799	SPESE PER IL FINANZIAMENTO DEI CORSI PROFESSIONALI UNIVERSITARI, DEI CORSI DI SPECIALIZZAZIONE E ALTRI CONTRIBUTI - ANNO 2023		3.180.000,00		Stanziamen- to già iscritto per la medesima finalità nel bilancio vigente disponibile alla data di presentazione della PDL (comprensivo anche del costo del protocollo)
Missione 13 /Programma 01 / Titolo 1	2130110793	FONDO DI RIEQUILIBRIO ALL'INRCA AI SENSI DELL'ART. 26 L.R. 13/03 - ANNO 2023		26.000.000,00		Stanziamen- to già iscritto per la medesima finalità nel bilancio vigente disponibile alla data di presentazione della PDL (comprensivo anche del costo del protocollo)
Missione 13 /Programma 01 / Titolo 1	2130110893	SPESE PER IL FINANZIAMENTO DEI CORSI PROFESSIONALI UNIVERSITARI, DEI CORSI DI SPECIALIZZAZIONE E ALTRI CONTRIBUTI - ANNO 2024			3.226.000,00	Stanziamen- to già iscritto per la medesima finalità nel bilancio vigente disponibile alla data di presentazione della PDL (comprensivo anche del costo del protocollo)
Missione 13 /Programma 01 / Titolo 1	2130110864	FONDO DI RIEQUILIBRIO ALL'INRCA AI SENSI DELL'ART. 26 L.R. 13/03 - ANNO 2024			26.000.000,00	Stanziamen- to già iscritto per la medesima finalità nel bilancio vigente disponibile alla data di presentazione della PDL (comprensivo anche del costo del protocollo)

Articolo 7 (Rapporti con gli enti di ricerca)

Parte descrittiva: L'articolo prevede che gli Enti di ricerca possano stipulare protocolli di Intesa con la Regione. Il comma 3 richiama lo specifico protocollo di intesa stipulato con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche, ai sensi della L.R. 40/2013.

I commi 1 e 2 hanno natura ordinamentale.

Il comma 3 ha invarianza finanziaria: Il Protocollo di Intesa è già attivato ai sensi delle disposizioni vigenti e la copertura dei costi è garantita dagli stanziamenti già iscritti nel bilancio vigente a carico dei capitoli sotto evidenziati,

che includono anche la copertura dei costi derivanti dal Protocollo con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale.

Missione/ Programma/ Titolo	Capitolo	Denominazione	Stanziamen- to disponibile anno 2022	Stanziamen- to disponibile anno 2023	Stanziamen- to disponibile anno 2024	Nota
Missione 13 /Programma 01 / Titolo 1	2130110667	SPESE PER IL FINANZIAMENTO DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO Sperimentale DELL'UMBRIA E DELLE MARCHE - ANNO 2022	465.000,00			Stanziamen- to già iscritto per la medesima finalità nel bilancio vigente disponibile alla data di presentazione della PDL (comprensivo anche del costo del protocollo)
Missione 13 /Programma 01 / Titolo 1	2130110769	SPESE PER IL FINANZIAMENTO DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO Sperimentale DELL'UMBRIA E DELLE MARCHE - ANNO 2023		465.000,00		Stanziamen- to già iscritto per la medesima finalità nel bilancio vigente disponibile alla data di presentazione della PDL (comprensivo anche del costo del protocollo)
Missione 13 /Programma 01 / Titolo 1	2130110899	SPESE PER IL FINANZIAMENTO DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO Sperimentale DELL'UMBRIA E DELLE MARCHE - ANNO 2024			465.000,00	Stanziamen- to già iscritto per la medesima finalità nel bilancio vigente disponibile alla data di presentazione della PDL (comprensivo anche del costo del protocollo)

Articolo 8

(Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale)

Parte descrittiva: L'articolo descrive la composizione e le funzioni della Conferenza permanente, stabilendo che questa opera a titolo gratuito.

La disposizione ha natura ordinamentale.

Articolo 9

(Conferenza dei sindaci)

Parte descrittiva: L'articolo disciplina le funzioni della conferenza dei sindaci istituita presso ogni Azienda Sanitaria Territoriale, (complessivamente sono 5). La conferenza dei sindaci opera a titolo gratuito come previsto all'articolo 11 della PDL ed il numero di quelle istituite è pari a quelle attualmente in vigore (5, una per ogni Area Vasta).

La disposizione ha natura ordinamentale.

Articolo 10

(Comitato dei sindaci di distretto)

Parte descrittiva: L'articolo descrive la composizione e le funzioni del Comitato dei sindaci di distretto.

Il Comitato dei sindaci di distretto opera a titolo gratuito come previsto all'articolo 11 della PDL ed è già stato istituito ai sensi della L.R. 13/2003.

La disposizione ha natura ordinamentale.

Articolo 11

(Modalità di funzionamento)

Parte descrittiva: L'articolo specifica che la Conferenza dei Sindaci e il Comitato dei sindaci operano a titolo gratuito e possono avvalersi di risorse umane e strumentali delle AST, senza ulteriori oneri.

La disposizione ha natura ordinamentale.

Articolo 12 (Partecipazione)

Parte descrittiva: L'articolo specifica le modalità di partecipazione dei cittadini, singoli o in forma associata, all'organizzazione dei servizi erogati, prevedendo anche specifiche funzioni per l'Ufficio relazioni con il pubblico (URP).

I commi da 1 a 8 e 10 sono di natura ordinamentale.

I Commi 9, 11 e 12 hanno invarianza finanziaria. Gli URP sono già attivi come Unità Operative nelle singole Aree Vaste.

La copertura degli oneri relativi agli URP è garantita, come dettagliatamente riportato nella relazione tecnica dell'articolo 22, dalle risorse del fondo sanitario già iscritte nel bilancio vigente che, a seguito dell'avvio della riorganizzazione prevista da questa legge, verranno rimodulate mediante variazioni compensative.

Articolo 13 (Strumenti di programmazione e monitoraggio)

Parte descrittiva: L'articolo disciplina gli strumenti di programmazione a livello regionale e locale e quelli di valutazione e monitoraggio.

La disposizione ha natura ordinamentale.

Articolo 14 (Piano socio sanitario regionale)

Parte descrittiva: L'articolo descrive lo strumento del Piano Socio Sanitario Regionale.

La disposizione ha natura ordinamentale.

Articolo 15 (Obiettivi sanitari annuali)

Parte descrittiva: L'articolo descrive l'atto di definizione degli obiettivi sanitari annuali relativi all'attività degli enti del SSR.

La disposizione ha natura ordinamentale.

Articolo 16 (Piano attuativo)

Parte descrittiva: L'articolo descrive lo strumento di programmazione del Piano Attuativo che i Direttori Generali gli Enti del SSR sono tenuti ad adottare.

La disposizione ha natura ordinamentale.

Articolo 17 (Programma delle attività territoriali)

Parte descrittiva: L'articolo descrive lo strumento di programmazione del Programma delle attività territoriali, aggiornato con cadenza annuale.

La disposizione ha natura ordinamentale.

Articolo 18 (Relazioni sanitarie)

Parte descrittiva: L'articolo descrive le relazioni sullo stato dei servizi sanitari che la Regione presenta al Consiglio assemblea legislativa e al Ministero della Salute.

La disposizione ha natura ordinamentale.

Articolo 19 (Relazione sanitaria degli enti del servizio sanitario regionale)

Parte descrittiva: L'articolo descrive la relazione sulla valutazione dei risultati raggiunti dagli Enti del SSR, in relazione alla programmazione regionale.

La disposizione ha natura ordinamentale.

Articolo 20**(Funzioni della Giunta regionale)**

Parte descrittiva: L'articolo descrive le funzioni svolte dalla Giunta regionale in materia di sanità e di integrazione socio-sanitaria, nonché quelle esercitate relativamente all'attività degli Enti del SSR.

La disposizione ha natura ordinamentale.

Articolo 21**(Comitato di coordinamento)**

Parte descrittiva: L'articolo descrive la composizione e le funzioni del Comitato di coordinamento, che opera a titolo gratuito.

La disposizione ha natura ordinamentale.

Articolo 22**(Enti del servizio sanitario regionale)**

Parte descrittiva:

La disposizione individua i seguenti enti del servizio sanitario regionale:

- Aziende sanitarie territoriali (AST) (all'articolo 23 è specificato che le AST sono 5);
- Azienda ospedaliera Universitaria delle Marche;
- Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico per anziani (INRCA).

Nel capo V e VII della legge sono disciplinate le modifiche dell'attuale assetto organizzativo di seguito riepilogate schematicamente:

- l'Azienda sanitaria unica regionale e le 5 aree vaste sono sostituite dalle 5 Aziende sanitarie territoriali (art. 42);
- l'Azienda ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" viene incorporata nell'AST di Pesaro-Urbino (art. 42).

Non sono apportate modifiche all'INRCA; l'Azienda ospedaliera universitaria "Ospedali Riuniti Umberto I - G.M. Lancisi - G. Salesi" cambia denominazione in Azienda ospedaliera Universitaria delle Marche.

La riforma determina una modifica dell'articolazione interna dei costi in relazione alla compensazione tra costi emergenti e costi cessanti a seguito della soppressione dell'ASUR e delle 5 Aree Vaste, dell'istituzione delle AST e dell'incorporazione nell'AST di Pesaro-Urbino dell'azienda ospedaliera ospedali riuniti Marche nord. La valutazione dei costi cessanti ha evidenziato delle economie relative alla soppressione dell'ASUR, delle 5 aree vaste e dell'incorporazione dell'azienda ospedaliera ospedali riuniti Marche nord (2 direttori generali, amministrativi, sanitari, 1 direttore sociosanitario e 2 collegi sindacali); i costi emergenti derivano dall'istituzione delle AST e dei suoi organi (5 direttori generali con i relativi direttori sanitario, amministrativo e socio sanitario, 5 collegi sindacali). La stima di tali costi è stata effettuata tenendo conto del costo attuale dei direttori e dei collegi sindacali di ASUR, Marche Nord e dei direttori di Area Vasta. Il costo dei Direttori Generali delle AST è stato stimato superiore a quello dei direttori di Area Vasta.

Si riporta, nella tabella sottostante, il dettaglio dell'impatto economico relativo ai costi emergenti ed a quelli cessanti.

Costi emergenti	3.468.220	Costi cessanti	2.457.305
direttori generali delle AST	931.500	direttore ASUR e MN	477.800
direttori amministrativi delle AST	745.200	direttori amministrativi asur e MN	382.320
direttori sanitari delle AST	745.200	direttori sanitari ASUR e MN	382.320
direttori socio sanitari	745.200	direttore socio sanitario ASUR	200.880
collegi sindacali AST	301.120	collegio sindacale ASUR e MN	133.985
		direttori di AV	880.000
		differenza costi cessanti ed emergenti	-1.010.915

La valutazione dei costi cessanti derivanti dall'incorporazione dell'azienda ospedaliera ospedali riuniti Marche nord nell'AST di Pesaro-Urbino e dalla soppressione dell'ASUR ha evidenziato delle ulteriori economie, pari a Euro 1.013.800, relative al superamento delle duplicazioni organizzative e funzionali. L'incremento complessivo dei costi

evidenziato dalla tabella sopra riportata si ritiene pertanto possa essere assorbito, in un orizzonte quinquennale, dal conseguimento delle economie di scala indicate nella tabella sottostante.

Costi cessanti	1.013.800
strutture complesse area ATL AV1-MN	415.800
strutture semplici area ATL AV1-MN	23.784
strutture complesse supporto servizi AV1-MN	65.000
strutture complesse area ATL - direzione ASUR	178.200
strutture dipartimentali area ATL - direzione ASUR	331.016

La stima delle economie è effettuata sulla base dei costi medi delle strutture complesse e semplici dell'azienda ospedaliera ospedali riuniti Marche nord e dei costi dipartimentali di ASUR.

Si precisa infatti che, ai sensi dell'articolo 47, commi 9, 10, 11 e 12 "9. In fase di riorganizzazione degli enti del servizio sanitario regionale e tenuto conto della soppressione dell'ASUR e dell'incorporazione dell'Azienda ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" nell'AST di Pesaro-Urbino, l'atto aziendale delle AST di cui all'articolo 24 prevede, fermo restando il rispetto delle disposizioni normative vigenti e di quanto stabilito dalla contrattazione collettiva, l'eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali relativamente alle strutture amministrative, tecniche e professionali non sanitarie preposte all'esercizio delle funzioni aziendali. Resta in ogni caso fermo per le strutture sanitarie il rispetto dei vincoli organizzativi e funzionali stabiliti dalle disposizioni statali vigenti. 10. Fino al completamento della riorganizzazione del servizio sanitario regionale, gli eventuali maggiori costi non immediatamente riassorbibili ai fini dell'invarianza finanziaria sono coperti da risorse derivanti da azioni di efficientamento. I costi non immediatamente riassorbibili, le azioni di efficientamento e le risorse da queste generate sono inseriti nell'atto aziendale delle AST e rendicontati nell'ambito della relazione sulla gestione del direttore generale allegata al bilancio di esercizio di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42). 11. Le risultanze positive delle azioni poste in essere per l'efficientamento di cui al comma 10 costituiscono obiettivo strategico del direttore generale assegnato dalla Giunta regionale all'atto della nomina ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 (Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria). 12. Le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 si applicano in ogni caso per i primi cinque anni dalla data di entrata in vigore di questa legge."

Si precisa inoltre che, ai sensi dell'articolo 24, comma 6: "L'atto di organizzazione degli enti del servizio sanitario regionale è adottato, nel rispetto di quanto previsto dai commi 4 e 5, evitando duplicazioni organizzative e funzionali relativamente alle strutture amministrative, tecniche e professionali non sanitarie preposte all'esercizio delle funzioni aziendali. Resta in ogni caso fermo per le strutture sanitarie il rispetto dei vincoli organizzativi e funzionali stabiliti dalle disposizioni statali vigenti".

Sulla base delle valutazioni effettuate circa l'effetto finanziario della riforma del sistema sanitario regionale sopra riportate, di seguito si evidenziano i capitoli del Fondo sanitario regionale a carico dei quali sono stanziati, nel bilancio vigente, i fondi che garantiscono la copertura di questa legge negli esercizi finanziari 2022, 2023 e 2024. Con riferimento alla quantificazione attuale del Fondo sanitario regionale per gli anni 2022, 2023 e 2024, sotto dettagliati, si precisa che gli stanziamenti del bilancio vigente riflettono la quantificazione effettuata in sede di redazione del bilancio regionale di previsione, in assenza della definizione del FSN del triennio 2022-2024 e del relativo riparto tra le Regioni.

Dettaglio dei capitoli e dei corrispondenti stanziamenti per il 2022 nel bilancio vigente:

Missione/ Programma /Titolo	capitolo	denominazione	stanziamento anno 2022	Nota
Missione 13 /Programma 01 / Titolo 1	2130110657	SPESE PER IL FINANZIAMENTO ALL'ASUR DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA (LEA) - ANNO 2022	845.842.837,20	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile al1/8/2022
Missione 13 /Programma 01 / Titolo 1	2130110658	SPESE PER IL FINANZIAMENTO ALLE AZ. OSPEDALIERE DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA (LEA) - ANNO 2022	103.500.400,81	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile al1/8/2022
Missione 13 /Programma 01 / Titolo 1	2130110659	SPESE PER IL FINANZIAMENTO ALL'INRCA DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA (LEA) - ANNO 2022	8.211.288,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile al1/8/2022
Missione 13 /Programma 01 / Titolo 1	2130110660	FONDO DI RIEQUILIBRIO ALLE AZ. OSPEDALIERE AI SENSI DELL'ART. 26 L.R. 13/03 - ANNO 2022	127.000.000,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile al1/8/2022
Missione 13 /Programma 01 / Titolo 1	2130110661	FONDO DI RIEQUILIBRIO ALL'INRCA AI SENSI DELL'ART. 26 L.R. 13/03 - ANNO 2022	26.000.000,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile al1/8/2022
		Stanziamento complessivo anno 2022	1.110.554.526,01	

Dettaglio dei capitoli e dei corrispondenti stanziamenti per il 2023 nel bilancio vigente:

Missione/ Programma /Titolo	capitolo	denominazione	stanziamento anno 2023	Nota
Missione 13 /Programma 01 / Titolo 1	2130110789	SPESE PER IL FINANZIAMENTO ALL'ASUR DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA (LEA) - ANNO 2023	2.163.896.045,12	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile al1/8/2022
Missione 13 /Programma 01 / Titolo 1	2130110790	SPESE PER IL FINANZIAMENTO ALLE AZ. OSPEDALIERE DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA (LEA) - ANNO 2023	485.000.000,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile al1/8/2022
Missione 13 /Programma 01 / Titolo 1	2130110791	SPESE PER IL FINANZIAMENTO ALL'INRCA DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA (LEA) - ANNO 2023	60.000.000,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile al1/8/2022
Missione 13 /Programma 01 / Titolo 1	2130110792	FONDO DI RIEQUILIBRIO ALLE AZ. OSPEDALIERE AI SENSI DELL'ART. 26 L.R. 13/03 - ANNO 2023	127.000.000,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile al1/8/2022
Missione 13 /Programma 01 / Titolo 1	2130110793	FONDO DI RIEQUILIBRIO ALL'INRCA AI SENSI DELL'ART. 26 L.R. 13/03 - ANNO 2023	26.000.000,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile al1/8/2022
		Stanziamento complessivo anno 2022	2.861.896.045,12	

A seguito dell'avvio della riorganizzazione prevista da questa legge, le risorse per il 2023 verranno allocate in bilancio, mediante variazioni compensative, come indicato nello schema che segue, istituendo ove necessario nuovi capitoli.

Missione/ Programma /Titolo	capitolo	denominazione	stanziamento anno 2023	Nota
Missione 13 /Programma 01 /Titolo 1	Scheda CNI	SPESE PER IL FINANZIAMENTO ALLE AST DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA (LEA) - ANNO 2023	2.235.896.045,12	Stanziamento iscritto con questa legge per l'attuazione della riforma (comprensivo del costo degli URP, dei distretti, dei dipartimenti, dei dipartimenti prevenzione, del DIRMT, dei servizi di cui all'art. 36, dei presidi ospedalieri, del controllo interno di gestione)
Missione 13 /Programma 01 /Titolo 1	2130110790	SPESE PER IL FINANZIAMENTO ALLE AZ. OSPEDALIERE DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA (LEA) - ANNO 2023	318.000.000,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile al 1/8/2022 (comprensivo del costo degli URP, dei distretti, dei dipartimenti, dei dipartimenti prevenzione, del DIRMT, dei servizi di cui all'art. 36, dei presidi ospedalieri, del controllo interno di gestione)
Missione 13 /Programma 01 /Titolo 1	2130110791	SPESE PER IL FINANZIAMENTO ALL'INRCA DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA (LEA) - ANNO 2023	60.000.000,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile al 1/8/2022 (comprensivo del costo degli URP, dei distretti, dei dipartimenti, dei dipartimenti prevenzione, del DIRMT, dei servizi di cui all'art. 36, dei presidi ospedalieri, del controllo interno di gestione)
Missione 13 /Programma 01 /Titolo 1	Scheda CNI	FONDO DI RIEQUILIBRIO ALLE AST AI SENSI DELL'ART. 26 L.R. 13/03 - ANNO 2023	135.000.000,00	Stanziamento iscritto con questa legge per l'attuazione della riforma (comprensivo del costo degli URP, dei distretti, dei dipartimenti, dei dipartimenti prevenzione, del DIRMT, dei servizi di cui all'art. 36, dei presidi ospedalieri, del controllo interno di gestione)
Missione 13 /Programma 01 /Titolo 1	2130110792	FONDO DI RIEQUILIBRIO ALLE AZ. OSPEDALIERE AI SENSI DELL'ART. 26 L.R. 13/03 - ANNO 2023	87.000.000,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile al 1/8/2022 (comprensivo del costo degli URP, dei distretti, dei dipartimenti, dei dipartimenti prevenzione, del DIRMT, dei servizi di cui all'art. 36, dei presidi ospedalieri, del controllo interno di gestione)
Missione 13 /Programma 01 /Titolo 1	2130110793	FONDO DI RIEQUILIBRIO ALL'INRCA AI SENSI DELL'ART. 26 L.R. 13/03 - ANNO 2023	26.000.000,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile al 1/8/2022 (comprensivo del costo degli URP, dei distretti, dei dipartimenti, dei dipartimenti prevenzione, del DIRMT, dei servizi di cui all'art. 36, dei presidi ospedalieri, del controllo interno di gestione)
		Totale complessivo per l'anno 2023	2.861.896.045,12	

Dettaglio dei capitoli e dei corrispondenti stanziamenti per il 2024 nel bilancio vigente:

Missione/ Programma /Titolo	capitolo	denominazione	stanziamento disponibile anno 2024	Nota
Missione 13 /Programma 01 /Titolo 1	2130110860	SPESE PER IL FINANZIAMENTO ALL'ASUR DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA (LEA) - ANNO 2024	2.163.389.703,41	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile al 1/8/2022
Missione 13 /Programma 01 /Titolo 1	2130110861	SPESE PER IL FINANZIAMENTO ALLE AZ. OSPEDALIERE DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA (LEA) - ANNO 2024	485.000.000,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile al 1/8/2022
Missione 13 /Programma 01 /Titolo 1	2130110862	SPESE PER IL FINANZIAMENTO ALL'INRCA DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA (LEA) - ANNO 2024	60.000.000,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile al 1/8/2022
Missione 13 /Programma 01 /Titolo 1	2130110863	FONDO DI RIEQUILIBRIO ALLE AZ. OSPEDALIERE AI SENSI DELL'ART. 26 L.R. 13/03 - ANNO 2024	127.000.000,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile al 1/8/2022
Missione 13 /Programma 01 /Titolo 1	2130110864	FONDO DI RIEQUILIBRIO ALL'INRCA AI SENSI DELL'ART. 26 L.R. 13/03 - ANNO 2024	26.000.000,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile al 1/8/2022
		Totale complessivo per l'anno 2024	2.861.389.703,41	

A seguito dell'avvio della riorganizzazione prevista da questa legge, le risorse per il 2024 verranno allocate in bilancio, mediante variazioni compensative, come indicato nello schema che segue, istituendo ove necessario nuovi capitoli.

Missione/ Programma /Titolo	capitolo	denominazione	stanziamento anno 2024	Nota
Missione 13 /Programma 01 /Titolo 1	scheda CNI	SPESE PER IL FINANZIAMENTO ALLE AST DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA (LEA) - ANNO 2024	2.235.389.703,41	Stanziamento iscritto con questa legge per l'attuazione della riforma (comprensivo del costo degli URP, dei distretti, dei dipartimenti, dei dipartimenti prevenzione, del DIRMT, dei servizi di cui all'art. 36, dei presidi ospedalieri, del controllo interno di gestione)
Missione 13 /Programma 01 /Titolo 1	2130110861	SPESE PER IL FINANZIAMENTO ALLE AZ. OSPEDALIERE DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA (LEA) - ANNO 2024	318.000.000,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile al 1/8/2022 (comprensivo del costo degli URP, dei distretti, dei dipartimenti, dei dipartimenti prevenzione, del DIRMT, dei servizi di cui all'art. 36, dei presidi ospedalieri, del controllo interno di gestione)
Missione 13 /Programma 01 /Titolo 1	2130110862	SPESE PER IL FINANZIAMENTO ALL'INRCA DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA (LEA) - ANNO 2024	60.000.000,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile al 1/8/2022 (comprensivo del costo degli URP, dei distretti, dei dipartimenti, dei dipartimenti prevenzione, del DIRMT, dei servizi di cui all'art. 36, dei presidi

				ospedalieri, del controllo interno di gestione)
Missione 13 /Programma 01 /Titolo 1	scheda CNI	FONDO DI RIEQUILIBRIO ALLE AST AI SENSI DELL'ART. 26 L.R. 13/03 - ANNO 2024	135.000.000,00	Stanziamiento iscritto con questa legge per l'attuazione della riforma (comprensivo del costo degli URP, dei distretti, dei dipartimenti, dei dipartimenti prevenzione, del DIRMT, dei servizi di cui all'art. 36, dei presidi ospedalieri, del controllo interno di gestione)
Missione 13 /Programma 01 /Titolo 1	2130110863	FONDO DI RIEQUILIBRIO ALLE AZ. OSPEDALIERE AI SENSI DELL'ART. 26 L.R. 13/03 - ANNO 2024	87.000.000,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile al 1/8/2022 (comprensivo del costo degli URP, dei distretti, dei dipartimenti, dei dipartimenti prevenzione, del DIRMT, dei servizi di cui all'art. 36, dei presidi ospedalieri, del controllo interno di gestione)
Missione 13 /Programma 01 /Titolo 1	2130110864	FONDO DI RIEQUILIBRIO ALL'INRCA AI SENSI DELL'ART. 26 L.R. 13/03 - ANNO 2024	26.000.000,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile al 1/8/2022 (comprensivo del costo degli URP, dei distretti, dei dipartimenti, dei dipartimenti prevenzione, del DIRMT, dei servizi di cui all'art. 36, dei presidi ospedalieri, del controllo interno di gestione)
		Totale complessivo per l'anno 2024	2.861.389.703,41	

Articolo 23

(Aziende sanitarie territoriali)

Parte descrittiva: L'articolo istituisce 5 AST e descrive il percorso del passaggio di subentro ad ASUR.
Per l'analisi finanziaria si rinvia a quanto relazionato in merito all'articolo 22.

Articolo 24

(Atto di organizzazione degli enti)

Parte descrittiva: L'articolo dispone che l'organizzazione e il funzionamento degli Enti del SSR sono disciplinati dall'atto aziendale adottato sulla base degli indirizzi e criteri determinati dalla Giunta regionale.

La disposizione ha natura ordinamentale.

Articolo 25

(Organizzazione aziendale)

Parte descrittiva: L'articolo individua gli organi dell'Ente.

Per l'analisi finanziaria si rinvia a quanto relazionato in merito all'articolo 22.

Articolo 26

(Direttore generale)

Parte descrittiva: L'articolo individua le funzioni del direttore generale e le modalità di arruolamento come da legislazione vigente.

Per l'analisi finanziaria si rinvia a quanto relazionato in merito all'articolo 22.

Articolo 27
(Collegio di direzione)

Parte descrittiva: L'articolo definisce la composizione e le funzioni del collegio di direzione cui non spetta alcun emolumento.

La disposizione ha natura ordinamentale.

Articolo 28
(Collegio sindacale)

Parte descrittiva: L'articolo definisce le funzioni del collegio sindacale.

Per l'analisi finanziaria si rinvia a quanto relazionato in merito all'articolo 22.

Articolo 29
(Direttore amministrativo, direttore sanitario e direttore socio-sanitario)

Parte descrittiva: L'articolo definisce le funzioni e le modalità di nomina.

Per l'analisi finanziaria si rinvia a quanto relazionato in merito all'articolo 22.

Articolo 30
(Consiglio dei sanitari)

Parte descrittiva: L'articolo descrive la composizione e le funzioni del Consiglio, prevedendo che ai componenti non spetta alcun compenso.

La disposizione ha natura ordinamentale.

Articolo 31
(Distretti)

Parte descrittiva: L'articolo definisce le funzioni dei distretti previste dal d.lgs. 502/1992.

La disposizione ha invarianza finanziaria.

Il comma 7 dell'articolo 47 prevede che il numero dei distretti, in sede di prima applicazione di questa legge, non può essere superiore a quelli attualmente esistenti.

La copertura degli oneri relativi ai distretti è garantita, come dettagliatamente riportato nella relazione tecnica dell'articolo 22, dalle risorse del fondo sanitario già iscritte nel bilancio vigente che, a seguito dell'avvio della riorganizzazione prevista da questa legge, verranno rimodulate mediante variazioni compensative.

Articolo 32
(Direttore di distretto)

Parte descrittiva: L'articolo definisce le funzioni del direttore di distretto. La funzione è prevista dal d.lgs. 502/1992.

La disposizione ha invarianza finanziaria. Si rinvia a quanto relazionato all'articolo 31.

Articolo 33
(Dipartimenti)

Parte descrittiva: L'articolo definisce le funzioni dei dipartimenti, previste dal d.lgs. 502/1992.

La disposizione ha invarianza finanziaria.

Il comma 7 dell'articolo 47 della presente legge prevede che, in sede di prima applicazione, il numero dei dipartimenti non può superare il numero dei dipartimenti esistenti alla data di entrata in vigore della legge medesima.

La copertura degli oneri relativi ai dipartimenti è garantita, come dettagliatamente riportato nella relazione tecnica dell'articolo 22, dalle risorse del fondo sanitario già iscritte nel bilancio vigente che, a seguito dell'avvio della riorganizzazione prevista da questa legge, verranno rimodulate mediante variazioni compensative.

Articolo 34
(Dipartimento di prevenzione)

Parte descrittiva: L'articolo definisce le funzioni e l'organizzazione dei dipartimenti di prevenzione già previsti dalla legislazione vigente.

La disposizione ha invarianza finanziaria.

Esistono già 5 dipartimenti di prevenzione (1 per ogni Area Vasta).

La copertura degli oneri relativi ai dipartimenti di prevenzione è garantita, come dettagliatamente riportato nella relazione tecnica dell'articolo 22, dalle risorse del fondo sanitario già iscritte nel bilancio vigente che, a seguito dell'avvio della riorganizzazione prevista da questa legge, verranno rimodulate mediante variazioni compensative.

Articolo 35**(Dipartimento interaziendale regionale di medicina trasfusionale)**

Parte descrittiva: L'articolo definisce le funzioni del Dipartimento interaziendale regionale di medicina trasfusionale (DIRMT).

La disposizione ha invarianza finanziaria.

Il dipartimento è già istituito e disciplinato con l.r. 13/2003.

La copertura degli oneri relativi al DIRMT è garantita, come dettagliatamente riportato nella relazione tecnica dell'articolo 22, dalle risorse del fondo sanitario già iscritte nel bilancio vigente che, a seguito dell'avvio della riorganizzazione prevista da questa legge, verranno rimodulate mediante variazioni compensative.

Articolo 36**(Servizio professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione, tecnico-sanitarie e della professione sanitaria ostetrica e servizio sociale professionale)**

Parte descrittiva: L'articolo istituisce il servizio professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione, tecnico-sanitarie e della professione sanitaria ostetrica quale struttura di staff della direzione aziendale.

La disposizione ha invarianza finanziaria.

Il comma 1 è a invarianza finanziaria in quanto esistono già 5 servizi professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione, tecnico-sanitarie e della professione sanitaria ostetrica.

Il comma 2 è a invarianza finanziaria dal momento che il servizio può essere istituito nei limiti del personale assegnato all'AST.

La copertura degli oneri relativi al Servizio professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione, tecnico-sanitarie e della professione sanitaria ostetrica e servizio sociale professionale è garantita, come dettagliatamente riportato nella relazione tecnica dell'articolo 22, dalle risorse del fondo sanitario già iscritte nel bilancio vigente che, a seguito dell'avvio della riorganizzazione prevista da questa legge, verranno rimodulate mediante variazioni compensative.

Articolo 37**(Presidio ospedaliero)**

Parte descrittiva: L'articolo descrive le funzioni e l'articolazione dei presidi ospedalieri.

La disposizione ha invarianza finanziaria.

Il comma 7 dell'articolo 47 dispone che in sede di prima applicazione di questa legge il numero dei presidi ospedalieri non può superare il numero di quelli esistenti alla data di entrata in vigore della legge medesima.

La copertura degli oneri relativi ai presidi ospedalieri è garantita, come dettagliatamente riportato nella relazione tecnica dell'articolo 22, dalle risorse del fondo sanitario già iscritte nel bilancio vigente che, a seguito dell'avvio della riorganizzazione prevista da questa legge, verranno rimodulate mediante variazioni compensative.

Articolo 38**(Controllo interno di gestione)**

Parte descrittiva: L'articolo descrive il modo di funzionamento e le attività svolte dalla struttura Controllo interno di gestione.

La disposizione ha invarianza finanziaria.

Attualmente ogni Area Vasta ha una struttura di controllo interno di gestione.

La copertura degli oneri relativi al Controllo di gestione è garantita, come dettagliatamente riportato nella relazione tecnica dell'articolo 22, dalle risorse del fondo sanitario già iscritte nel bilancio vigente che, a seguito dell'avvio della

riorganizzazione prevista da questa legge, verranno rimodulate mediante variazioni compensative.

Articolo 39

(Vigilanza e controllo regionale)

Parte descrittiva: L'articolo disciplina le modalità in cui si attua il controllo sulla gestione degli enti del SSR da parte della Giunta regionale e gli atti sottoposti al controllo. La funzione regionale di vigilanza e controllo attualmente è già presente.

La disposizione ha natura ordinamentale.

Articolo 40

(Controllo sugli organi)

Parte descrittiva: L'articolo disciplina l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte della Giunta regionale e le cause di decadenza degli organi degli enti del SSR. La funzione di controllo sugli organi attualmente è già presente.

La disposizione ha natura ordinamentale.

Articolo 41

(Controllo di qualità)

Parte descrittiva: L'articolo disciplina il monitoraggio e la verifica dell'attività sanitaria erogata da soggetti pubblici e privati accreditati del SSR. La funzione regionale di controllo di qualità attualmente è già presente.

La disposizione ha natura ordinamentale.

Articolo 42

(Soppressione dell'ASUR, costituzione delle AST e incorporazione dell'Azienda ospedaliera Ospedali riuniti Marche Nord)

Parte descrittiva: L'articolo disciplina il processo di riorganizzazione del SSR.

I commi 1 – 8 hanno natura ordinamentale.

I commi 9-14 hanno un impatto economico relazionato all'articolo 22.

Articolo 43

(Attribuzione di funzioni all'Agenzia regionale sanitaria)

Parte descrittiva: L'articolo disciplina le funzioni dell'Agenzia sanitaria regionale (ARS).

La disposizione ha invarianza finanziaria.

Il comma 5 dispone che le funzioni attribuite all'ARS sono garantite attraverso le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

La copertura degli oneri relativi al finanziamento delle funzioni dell'ARS è garantita dalle risorse del fondo sanitario già iscritte nel bilancio vigente.

Dettaglio dei capitoli e dei corrispondenti stanziamenti per gli anni 2022, 2023 e 2024 nel bilancio vigente:

Missione/ Programma/ Titolo	Capitolo	Denominazione	Stanziamento disponibile anno 2022	Stanziamento disponibile anno 2023	Stanziamento disponibile anno 2024	Nota
Missione 13 /Programma 01 /Titolo 1	2130110665	CONTRIBUTO ALL'AGENZIA SANITARIA REGIONALE NELLE SPESE DI GESTIONE - ANNO 2022	3.617.469,00			Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile al 1/8/2022
Missione 13 /Programma 01 /Titolo 1	2130110795	CONTRIBUTO ALL'AGENZIA SANITARIA REGIONALE NELLE SPESE DI GESTIONE - ANNO 2023		3.738.000,00		Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile al 1/8/2022

Missione 13 /Programma 01 /Titolo 1	2130110879	CONTRIBUTO ALL'AGENZIA SANITARIA REGIONALE NELLE SPESE DI GESTIONE - ANNO 2024			3.600.000,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile al 1/8/2022
---	------------	---	--	--	--------------	---

Articolo 44

(Sistema di acquisto degli enti del servizio sanitario regionale)

Parte descrittiva: L'articolo disciplina la funzione di coordinamento della programmazione degli acquisti centralizzati di beni e servizi da parte dell'Agazia sanitaria regionale a supporto del soggetto aggregatore regionale nell'espletamento delle procedure di acquisto nell'interesse degli enti del SSR.

Il comma 2 dispone che le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate senza oneri aggiuntivi per il SSR anche avvalendosi delle strutture organizzative degli enti del SSR.

La disposizione ha invarianza finanziaria. Si rinvia a quanto relazionato all'articolo 43.

Articolo 45

(Finanziamento)

Parte descrittiva: L'articolo descrive le modalità di finanziamento degli enti del SSR.

I commi 1, 3 e 4 hanno natura ordinamentale.

Il comma 2 è ad invarianza finanziaria. L'incremento del fondo di riequilibrio (che dall'attuale 5% della l.r. 13/2003 passa all'8% dello stanziamento totale), istituito nell'ambito del fondo sanitario regionale, determina una pari riduzione del finanziamento di cui al comma 1 e comma 3 e, nel bilancio regionale, determina una rimodulazione, mediante variazione compensativa, degli stanziamenti dei capitoli per il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza (come relazionato all'articolo 22).

Articolo 46

(Disposizioni finanziarie)

Il comma 1 prevede che dall'applicazione della legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale a legislazione vigente e che all'attuazione della legge gli enti interessati provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il comma 2 indica la collocazione contabile a regime delle risorse destinate al finanziamento degli oneri derivanti dalla legge. Il comma 3 evidenzia la collocazione contabile a regime delle risorse del Fondo sanitario regionale che costituiscono la copertura degli oneri.

Il comma 4 stabilisce il limite massimo di spesa per l'attuazione della legge per gli anni 2022, 2023 e 2023 e il comma 5 ne indica la copertura. Conseguentemente sono stati aggiornati gli stanziamenti dei capitoli di entrata dell'anno 2022 e 2023.

Dettaglio dei capitoli e dei corrispondenti stanziamenti per il 2022 nel bilancio vigente.

Missione/ Programma /Titolo	capitolo	denominazione	Stanziamiento disponibile anno 2022	Nota
Missione 13 /Programma 01 /Titolo 1	2130110657	SPESE PER IL FINANZIAMENTO ALL'ASUR DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA (LEA) - ANNO 2022	845.842.837,20	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile al 1/8/2022
Missione 13 /Programma 01 /Titolo 1	2130110658	SPESE PER IL FINANZIAMENTO ALLE AZ. OSPEDALIERE DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA (LEA) - ANNO 2022	103.500.400,81	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile al 1/8/2022
Missione 13 /Programma 01 /Titolo 1	2130110659	SPESE PER IL FINANZIAMENTO ALL'INRCA DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA (LEA) - ANNO 2022	8.211.288,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile al 1/8/2022

Missione 13 /Programma 01 / Titolo 1	2130110660	FONDO DI RIEQUILIBRIO ALLE AZ. OSPEDALIERE AI SENSI DELL'ART. 26 L.R. 13/03 - ANNO 2022	127.000.000,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile al 1/8/2022
Missione 13 /Programma 01 / Titolo 1	2130110661	FONDO DI RIEQUILIBRIO ALL'INRCA AI SENSI DELL'ART. 26 L.R. 13/03 - ANNO 2022	26.000.000,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile al 1/8/2022
Missione 13 /Programma 01 / Titolo 1	2130110665	CONTRIBUTO ALL'AGENZIA SANITARIA REGIONALE NELLE SPESE DI GESTIONE - ANNO 2022	3.617.469,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile al 1/8/2022
Missione 13 /Programma 01 / Titolo 1	2130110668	SPESE PER IL FINANZIAMENTO DEI CORSI PROFESSIONALI UNIVERSITARI, DEI CORSI DI SPECIALIZZAZIONE E ALTRI CONTRIBUTI - ANNO 2022	2.734.000,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile al 1/8/2022
Missione 13 /Programma 01 / Titolo 1	2130110667	SPESE PER IL FINANZIAMENTO DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL'UMBRIA E DELLE MARCHE - ANNO 2022	465.000,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile al 1/8/2022
Stanziamiento complessivo anno 2022			1.117.370.995,01	

Dettaglio dei capitoli e dei corrispondenti stanziamenti per il 2023 nel bilancio vigente.

Missione/ Programma /Titolo	capitolo	denominazione	stanziamento disponibile anno 2023	Nota
Missione 13 /Programma 01 / Titolo 1	2130110789	SPESE PER IL FINANZIAMENTO ALL'ASUR DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA (LEA) - ANNO 2023	2.163.896.045,12	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile al 1/8/2022
Missione 13 /Programma 01 / Titolo 1	2130110790	SPESE PER IL FINANZIAMENTO ALLE AZ. OSPEDALIERE DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA (LEA) - ANNO 2023	485.000.000,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile al 1/8/2022
Missione 13 /Programma 01 / Titolo 1	2130110791	SPESE PER IL FINANZIAMENTO ALL'INRCA DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA (LEA) - ANNO 2023	60.000.000,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile al 1/8/2022
Missione 13 /Programma 01 / Titolo 1	2130110792	FONDO DI RIEQUILIBRIO ALLE AZ. OSPEDALIERE AI SENSI DELL'ART. 26 L.R. 13/03 - ANNO 2023	127.000.000,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile al 1/8/2022
Missione 13 /Programma 01 / Titolo 1	2130110793	FONDO DI RIEQUILIBRIO ALL'INRCA AI SENSI DELL'ART. 26 L.R. 13/03 - ANNO 2023	26.000.000,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile al 1/8/2022
Missione 13 /Programma 01 / Titolo 1	2130110795	CONTRIBUTO ALL'AGENZIA SANITARIA REGIONALE NELLE SPESE DI GESTIONE - ANNO 2023	3.738.000,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile al 1/8/2022
Missione 13 /Programma 01 / Titolo 1	2130110799	SPESE PER IL FINANZIAMENTO DEI CORSI PROFESSIONALI UNIVERSITARI, DEI CORSI DI SPECIALIZZAZIONE E ALTRI CONTRIBUTI - ANNO 2023	3.180.000,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile al 1/8/2022
Missione 13 /Programma 01 / Titolo 1	2130110769	SPESE PER IL FINANZIAMENTO DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL'UMBRIA E DELLE MARCHE - ANNO 2023	465.000,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile al 1/8/2022
Stanziamiento complessivo anno 2023			2.869.279.045,12	

A seguito dell'avvio della riorganizzazione prevista da questa legge, le risorse per il 2023 verranno allocate in bilancio, mediante variazioni compensative, come indicato nello schema che segue, istituendo ove necessario nuovi capitoli:

Missione/ Programma /Titolo	capitolo	denominazione	stanziamento anno 2023	Nota
Missione 13 /Programma 01 / Titolo 1	Scheda CNI	SPESE PER IL FINANZIAMENTO ALLE AST DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA (LEA) - ANNO 2023	2.235.896.045,12	Stanziamento iscritto con questa legge per l'attuazione della riforma (comprensivo del costo degli URP, dei distretti, dei dipartimenti, dei dipartimenti prevenzione, del DIRMT, dei servizi di cui all'art. 36, dei presidi ospedalieri, del controllo interno di gestione)
Missione 13 /Programma 01 / Titolo 1	2130110790	SPESE PER IL FINANZIAMENTO ALLE AZ. OSPEDALIERE DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA (LEA) - ANNO 2023	318.000.000,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile al 1/8/2022 (comprensivo del costo degli URP, dei distretti, dei dipartimenti, dei dipartimenti prevenzione, del DIRMT, dei servizi di cui all'art. 36, dei presidi ospedalieri, del controllo interno di gestione)
Missione 13 /Programma 01 / Titolo 1	2130110791	SPESE PER IL FINANZIAMENTO ALL'INRCA DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA (LEA) - ANNO 2023	60.000.000,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile al 1/8/2022 (comprensivo del costo degli URP, dei distretti, dei dipartimenti, dei dipartimenti prevenzione, del DIRMT, dei servizi di cui all'art. 36, dei presidi ospedalieri, del controllo interno di gestione)
Missione 13 /Programma 01 / Titolo 1	Scheda CNI	FONDO DI RIEQUILIBRIO ALLE AST AI SENSI DELL'ART. 26 L.R. 13/03 - ANNO 2023	135.000.000,00	Stanziamento iscritto con questa legge per l'attuazione della riforma (comprensivo del costo degli URP, dei distretti, dei dipartimenti, dei dipartimenti prevenzione, del DIRMT, dei servizi di cui all'art. 36, dei presidi ospedalieri, del controllo interno di gestione)
Missione 13 /Programma 01 / Titolo 1	2130110792	FONDO DI RIEQUILIBRIO ALLE AZ. OSPEDALIERE AI SENSI DELL'ART. 26 L.R. 13/03 - ANNO 2023	87.000.000,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile al 1/8/2022 (comprensivo del costo degli URP, dei distretti, dei dipartimenti, dei dipartimenti prevenzione, del DIRMT, dei servizi di cui all'art. 36, dei presidi ospedalieri, del controllo interno di gestione)
Missione 13 /Programma 01 / Titolo 1	2130110793	FONDO DI RIEQUILIBRIO ALL'INRCA AI SENSI DELL'ART. 26 L.R. 13/03 - ANNO 2023	26.000.000,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile al 1/8/2022 (comprensivo del costo degli URP, dei distretti, dei dipartimenti, dei dipartimenti prevenzione, del DIRMT, dei servizi di cui all'art. 36, dei presidi ospedalieri, del controllo interno di gestione)
Missione 13 /Programma 01 / Titolo 1	2130110795	CONTRIBUTO ALL'AGENZIA SANITARIA REGIONALE NELLE SPESE DI GESTIONE - ANNO 2023	3.738.000,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile al 1/8/2022
Missione 13 /Programma 01 / Titolo 1	2130110799	SPESE PER IL FINANZIAMENTO DEI CORSI PROFESSIONALI UNIVERSITARI, DEI CORSI DI SPECIALIZZAZIONE E ALTRI CONTRIBUTI - ANNO 2023	3.180.000,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile al 1/8/2022

Missione 13 Programma 01	2130110769	SPESE PER IL FINANZIAMENTO DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL'UMBRIA E DELLE MARCHE - ANNO 2023	465.000,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile al 1/8/2022
Stanziamiento complessivo anno 2023			2.869.279.045,12	

Dettaglio dei capitoli e dei corrispondenti stanziamenti per il 2024 nel bilancio vigente:

Missione/ Programma /Titolo	capitolo	denominazione	stanziamento disponibile anno 2024	Nota
Missione 13 /Programma 01 /Titolo 1	2130110860	SPESE PER IL FINANZIAMENTO ALL'ASUR DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA (LEA) - ANNO 2024	2.163.389.703,41	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile al 1/8/2022
Missione 13 /Programma 01 /Titolo 1	2130110861	SPESE PER IL FINANZIAMENTO ALLE AZ. OSPEDALIERE DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA (LEA) - ANNO 2024	485.000.000,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile al 1/8/2022
Missione 13 /Programma 01 /Titolo 1	2130110862	SPESE PER IL FINANZIAMENTO ALL'INRCA DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA (LEA) - ANNO 2024	60.000.000,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile al 1/8/2022
Missione 13 /Programma 01 /Titolo 1	2130110863	FONDO DI RIEQUILIBRIO ALLE AZ. OSPEDALIERE AI SENSI DELL'ART. 26 L.R. 13/03 - ANNO 2024	127.000.000,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile al 1/8/2022
Missione 13 /Programma 01 /Titolo 1	2130110864	FONDO DI RIEQUILIBRIO ALL'INRCA AI SENSI DELL'ART. 26 L.R. 13/03 - ANNO 2024	26.000.000,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile al 1/8/2022
Missione 13 /Programma 01 /Titolo 1	2130110879	CONTRIBUTO ALL'AGENZIA SANITARIA REGIONALE NELLE SPESE DI GESTIONE - ANNO 2024	3.600.000,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile al 1/8/2022
Missione 13 /Programma 01 /Titolo 1	2130110893	SPESE PER IL FINANZIAMENTO DEI CORSI PROFESSIONALI UNIVERSITARI, DEI CORSI DI SPECIALIZZAZIONE E ALTRI CONTRIBUTI - ANNO 2024	3.226.000,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile al 1/8/2022
Missione 13 /Programma 01 /Titolo 1	2130110899	SPESE PER IL FINANZIAMENTO DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL'UMBRIA E DELLE MARCHE - ANNO 2024	465.000,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile al 1/8/2022
Stanziamiento complessivo anno 2024			2.868.680.703,41	

A seguito dell'avvio della riorganizzazione prevista da questa legge, le risorse per il 2024 verranno allocate in bilancio, mediante variazioni compensative, come indicato nello schema che segue, istituendo ove necessario nuovi capitoli

Missione/ Programma /Titolo	capitolo	denominazione	stanziamento anno 2024	Nota
Missione 13 /Programma 01 /Titolo 1	scheda CNI	SPESE PER IL FINANZIAMENTO ALLE AST DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA (LEA) - ANNO 2024	2.235.389.703,41	Stanziamiento iscritto con questa legge per l'attuazione della riforma PDL (comprensivo del costo degli URP, dei distretti, dei dipartimenti, dei dipartimenti prevenzione, del DIRMT, dei servizi di cui all'art. 36, dei presidi ospedalieri, del controllo interno di gestione)

Missione 13 /Programma 01 /Titolo 1	2130110861	SPESE PER IL FINANZIAMENTO ALLE AZ. OSPEDALIERE DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA (LEA) - ANNO 2024	318.000.000,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile alla data di presentazione della PDL (comprensivo del costo degli URP, dei distretti, dei dipartimenti, dei dipartimenti prevenzione, del DIRMT, dei servizi di cui all'art. 36, dei presidi ospedalieri, del controllo interno di gestione)
Missione 13 /Programma 01 /Titolo 1	2130110862	SPESE PER IL FINANZIAMENTO ALL'INRCA DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA (LEA) - ANNO 2024	60.000.000,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile alla data di presentazione della PDL (comprensivo del costo degli URP, dei distretti, dei dipartimenti, dei dipartimenti prevenzione, del DIRMT, dei servizi di cui all'art. 36, dei presidi ospedalieri, del controllo interno di gestione)
Missione 13 /Programma 01 /Titolo 1	scheda CNI	FONDO DI RIEQUILIBRIO ALLE AST AI SENSI DELL'ART. 26 L.R. 13/03 - ANNO 2024	135.000.000,00	Stanziamiento iscritto con questa legge per l'attuazione della riforma PDL (comprensivo del costo degli URP, dei distretti, dei dipartimenti, dei dipartimenti prevenzione, del DIRMT, dei servizi di cui all'art. 36, dei presidi ospedalieri, del controllo interno di gestione)
Missione 13 /Programma 01 /Titolo 1	2130110863	FONDO DI RIEQUILIBRIO ALLE AZ. OSPEDALIERE AI SENSI DELL'ART. 26 L.R. 13/03 - ANNO 2024	87.000.000,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile alla data di presentazione della PDL ((comprensivo del costo degli URP, dei distretti, dei dipartimenti, dei dipartimenti prevenzione, del DIRMT, dei servizi di cui all'art. 36, dei presidi ospedalieri, del controllo interno di gestione)
Missione 13 /Programma 01 /Titolo 1	2130110864	FONDO DI RIEQUILIBRIO ALL'INRCA AI SENSI DELL'ART. 26 L.R. 13/03 - ANNO 2024	26.000.000,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile alla data di presentazione della PDL ((comprensivo del costo degli URP, dei distretti, dei dipartimenti, dei dipartimenti prevenzione, del DIRMT, dei servizi di cui all'art. 36, dei presidi ospedalieri, del controllo interno di gestione)
Missione 13 /Programma 01 /Titolo 1	2130110879	CONTRIBUTO ALL'AGENZIA SANITARIA REGIONALE NELLE SPESE DI GESTIONE - ANNO 2024	3.600.000,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile alla data di presentazione della PDL
Missione 13 /Programma 01 /Titolo 1	2130110893	SPESE PER IL FINANZIAMENTO DEI CORSI PROFESSIONALI UNIVERSITARI, DEI CORSI DI SPECIALIZZAZIONE E ALTRI CONTRIBUTI - ANNO 2024	3.226.000,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile alla data di presentazione della PDL

Missione 13 /Programma 01 /Titolo 1	2130110899	SPESE PER IL FINANZIAMENTO DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL'UMBRIA E DELLE MARCHE - ANNO 2024	465.000,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile alla data di presentazione della PDL
Stanziamiento complessivo anno 2024			2.868.680.703,41	

Dettaglio dei capitoli di entrata e dei corrispondenti stanziamenti per il 2022, 2023 e 2024 nel bilancio vigente.

Titolo	capitolo	denominazione	stanziamento anno 2022	stanziamento anno 2023	stanziamento anno 2024	Nota
Titolo 1	1101020039	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) DESTINATA AL FINANZIAMENTO DELLA SANITA' (D.LGS. 446/1997) - ANNO 2022	505.363.500,00			Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile all'1/8/2022
Titolo 1	1101020040	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF 1,23% - DESTINATA AL FINANZIAMENTO DELLA SANITA' (ART. 50 D.LGS. N. 446/1997- ART. 6 D.LGS. N. 68/2011) - ANNO 2022	239.232.500,00			Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile all'1/8/2022
Titolo 1	1101020041	COMPARTICIPAZIONE REGIONALE ALL'IVA (ART. 2 COMMA 4 D.LGS. N. 56/2000) DESTINATA AL FINANZIAMENTO DELLA SANITA' - ANNO 2022	277.808.868,64			Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile all'1/8/2022 (quota parte dello stanziamento necessaria per la copertura del totale della spesa)
Titolo 2	1201010411	Assegnazione da parte dello Stato per la quota premiale del Fondo Sanitario Indistinto 2022	4.000.000,00			Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile all'1/8/2022
Titolo 3	1301020048	ENTRATE PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DAGLI ENTI DEL SSR A CITTADINI RESIDENTI IN REGIONI REGOLATE IN MOBILITA' (COMPRESA MOBILITA' INTERNAZIONALE)- ANNO 2022	90.966.126,37			Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile all'1/8/2022
Titolo 1	1101020042	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) DESTINATA AL FINANZIAMENTO DELLA SANITA' (D.LGS. 446/1997) - ANNO 2023		505.363.500,00		Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile all'1/8/2022
Titolo 1	1101020043	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF 1,23% - DESTINATA AL FINANZIAMENTO DELLA SANITA' (ART. 50 D.LGS. N. 446/1997- ART. 6 D.LGS. N. 68/2011) - ANNO 2023		239.232.500,00		Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile all'1/8/2022
Titolo 1	1101020044	COMPARTICIPAZIONE REGIONALE ALL'IVA (ART. 2 COMMA 4 D.LGS. N. 56/2000) DESTINATA AL FINANZIAMENTO DELLA SANITA' - ANNO 2023		1.997.201.288,79		Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile all'1/8/2022 (quota parte dello stanziamento necessaria per la copertura del totale della spesa)
Titolo 2	1201010452	Assegnazione da parte dello Stato per la quota premiale del Fondo Sanitario Indistinto 2023		4.000.000,00		Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile all'1/8/2022
Titolo 3	1301020051	ENTRATE PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DAGLI ENTI DEL SSR A CITTADINI RESIDENTI IN REGIONI REGOLATE IN MOBILITA' (COMPRESA MOBILITA' INTERNAZIONALE)- ANNO 2023		123.481.756,33		Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile all'1/8/2022
Titolo 1	1101020045	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) DESTINATA AL FINANZIAMENTO DELLA SANITA' (D.LGS. 446/1997) - ANNO 2024			505.363.500,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile all'1/8/2022
Titolo 1	1101020046	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF 1,23% - DESTINATA AL FINANZIAMENTO DELLA SANITA' (ART. 50 D.LGS. N. 446/1997- ART. 6 D.LGS. N. 68/2011) - ANNO 2024			239.232.500,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile all'1/8/2022
Titolo 1	1101020047	COMPARTICIPAZIONE REGIONALE ALL'IVA (ART. 2 COMMA 4 D.LGS. N. 56/2000) DESTINATA AL FINANZIAMENTO DELLA SANITA' - ANNO 2024			1.996.602.946,98	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile all'1/8/2022 (quota parte dello stanziamento necessaria per la copertura del totale della spesa)
Titolo 2	1201010506	Assegnazione da parte dello Stato per la quota premiale del Fondo Sanitario Indistinto 2024			4.000.000,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile all'1/8/2022
Titolo 3	1301020052	ENTRATE PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DAGLI ENTI DEL SSR A CITTADINI RESIDENTI IN REGIONI REGOLATE IN MOBILITA' (COMPRESA MOBILITA' INTERNAZIONALE)- ANNO 2024			123.481.756,43	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile all'1/8/2022
			1.117.370.995,01	2.869.279.045,12	2.868.680.703,41	

Articolo 47
(Disposizioni transitorie)

I commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e 11 e 12 hanno natura ordinamentale.

I commi 9 e 10 prevedono il riassorbimento degli eventuali maggiori costi, fino al completamento della riorganizzazione del servizio sanitario regionale, con azioni di efficientamento ai fini dell'invarianza finanziaria.

Articolo 48
(Norme finali)

La disposizione ha natura ordinamentale.

Articolo 49
(Abrogazioni)

La disposizione ha natura ordinamentale.

Articolo 50
(Dichiarazione d'urgenza)

La disposizione ha natura ordinamentale.